

STATUTO

1) La "**LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI (L.A.G.)**", costituita il 26 maggio 1982, è una organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Ha sede in Vignola, Via Borgo Campiglio, n. 2, e durata a tempo indeterminato.

2) 2) L'associazione persegue i seguenti scopi:

- la collaborazione ed il sostegno delle attività della "L.A.G. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.";
- il sostegno delle persone inserite nei programmi della "L.A.G. COOPERATIVA SOCIALE A R.L." e delle persone in difficoltà;
- l'impegno in ambiti socio-assistenziali, con particolare riferimento al settore dipendenze;
- la promozione di iniziative di prevenzione al disagio, di promozione alla salute, di educazione al benessere;
- la promozione di un'educazione alla legalità ed alla giustizia;
- la promozione della solidarietà, della lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche sociali;
- la promozione e l'incoraggiamento al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, di religione, con la valorizzazione delle competenze e delle risorse individuali;
- la promozione di iniziative, anche a carattere culturale, che abbiano come finalità la valorizzazione e la difesa dei diritti della persona, della sua salute, dell'ambiente.

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione svolge la sua attività attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione ed adesione ad iniziative di qualunque associazione ed ente, purchè le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'associazione;
- utilizzo di attività editoriale attraverso la pubblicazione di notiziari, raccolte, testi, studi e cd, la creazione di servizi web, e l'effettuazione di attività di ricerca, progettazione e studio, per la promozione delle finalità dell'associazione;
- l'organizzazione di corsi multidisciplinari, seminari, tavole rotonde, dibattiti, inchieste, sondaggi, cicli di lezioni, gruppi di studio e di ricerca convegni, conferenze, congressi, rappresentazioni teatrali negli ambiti sopra indicati;
- in caso di particolare necessità e per tempo limitato, l'assunzione di lavoratori dipendenti, o la richiesta di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione potrà, per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione, libera da vincoli confessionali e politici, non ha fini di lucro.

Per perseguire gli scopi sopra enunciati, l'associazione promuove tra i propri associati l'attività di volontariato, da prestarsi in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) Possono essere ammessi come associati tutti coloro che, presentati da un associato, ne abbiano fatto domanda.

La mancata ammissione di chi ne abbia fatto richiesta deve essere motivata dal Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione consiliare di diniego dell'ammissione è consentita opposizione scritta e motivata, sulla quale deve deliberare la prima assemblea che si terrà, successivamente alla presentazione dell'opposizione stessa.

4) Gli associati sono divisi in due categorie:

a) ordinari;

b) sostenitori.

Gli **associati ordinari** sono coloro che prestano la propria attività di volontariato, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, a sostegno delle iniziative dell'associazione nel campo del recupero dei tossicodipendenti e della prevenzione del consumo di stupefacenti, nella amministrazione dell'associazione stessa o, più genericamente, nel perseguire gli scopi associativi, collaborando con gli organi direttivi.

Le loro prestazioni sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Gli **associati sostenitori** sono coloro che, con la loro contribuzione, sostengono finanziariamente l'associazione, senza prestare attività di volontariato.

5) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, e ad osservare lo statuto ed il regolamento dell'associazione e le risoluzioni approvate dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati ordinari sono inoltre tenuti ad assolvere i compiti loro assegnati nello svolgimento delle attività di volontariato.

6) L'inadempimento ai doveri di cui al precedente articolo è sanzionato con la censura, la sospensione o l'esclusione, a seconda della gravità dell'inadempimento, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, contro la quale è ammessa opposizione, da sottoporre al voto dell'assemblea.

La condanna con sentenza passata in giudicato per reati connessi con la diffusione di

sostanza stupefacenti è causa di automatica esclusione dall'associazione.

7) L'assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ogni volta che sia convocata dal Consiglio o ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza almeno della metà degli associati ordinari, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti.

I soci sostenitori hanno diritto di assistere alle assemblee, senza diritto di voto.

La convocazione si effettua con lettera inviata a tutti gli associati, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, e può contenere l'indicazione di una seconda convocazione, qualora l'assemblea non fosse validamente costituita in prima convocazione.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti degli associati ordinari presenti.

Per le modifiche statutarie, per l'approvazione e la modificazione del regolamento e per lo scioglimento dell'associazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti aventi diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto.

E' ammesso l'intervento mediante delega scritta, conferita ad un associato ordinario, con la limitazione di quattro deleghe per associato.

Nella nomina del Consiglio Direttivo risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o dal Consigliere più anziano per nomina.

Il Presidente è assistito da un segretario dallo stesso designato e, nelle elezioni delle cariche, da due scrutatori nominati dall'assemblea.

Qualora l'elezione del Consiglio Direttivo non avvenga per acclamazione unanime, la votazione è fatta a schede segrete.

8) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, eletti tra gli associati, sia ordinari che sostenitori, a scelta dell'assemblea che lo nomina.

I consiglieri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere tra i suoi membri.

Quando venga meno un Consigliere, il Consiglio sarà reintegrato mediante il subingresso del primo socio fra i non eletti, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio stabilisce il programma delle attività sociali e vi dà esecuzione, curando il perseguimento degli scopi statutari, e provvedendo alla gestione dell'associazione, con i più ampi poteri.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie funzioni, per determinate categorie di atti.

9) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente quando il Presidente o tre dei consiglieri lo ritengano utile.

Esso delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, che è il Presidente dell'associazione.

10) Il Presidente dell'associazione ne ha la legale rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

11) Le cariche sociali sono gratuite.

12) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, comunque acquistati, e non può essere destinato a scopi diversi da quelli per cui è stato costituito, né essere ripartito tra gli associati.

13) Le entrate sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contribuzioni di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

14) L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La responsabilità della gestione dell'associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

15) L'iscrizione all'associazione implica accettazione del presente statuto e di sue eventuali modifiche, del regolamento interno, e di tutti i deliberati degli organi sociali.

16) Lo scioglimento dell'associazione sarà deliberato dall'assemblea, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; nell'occasione l'assemblea provvederà, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale,

secondo le vigenti leggi.

Se dalla liquidazione avessero a residuare attività , queste non potranno essere distribuite agli associati, ma dovranno essere devolute ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, individuate dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

F.to: FIORELLA BERSELLI

F.to: MAURO SMERALDI

Notaio